

**Relazione illustrativa alla proposta di legge n. 277 ad iniziativa del Consigliere Bisonni:****Modifiche alla legge regionale 16 dicembre 2004, n. 27 “Norme per l’elezione del Consiglio e del Presidente della Giunta regionale” e alla legge regionale 3 aprile 2000, n. 23 “Prime disposizioni in materia di incompatibilità ed indennità degli assessori non consiglieri regionali”**

Signori consiglieri,

la presente proposta di legge intende apportare alcune modifiche significative al sistema elettorale regionale disciplinato dalla legge regionale 16 dicembre 2004, n. 27 “Norme per l’elezione del Consiglio e del Presidente della Giunta regionale” e alla legge regionale 3 aprile 2000, n. 23 “Prime disposizioni in materia di incompatibilità ed indennità degli assessori non consiglieri regionali”. Le innovazioni riguardano l’incompatibilità tra Assessore e Consigliere regionale, la modifica delle circoscrizioni elettorali, la presentazione delle liste dei candidati, la ripartizione dei seggi, le incompatibilità degli assessori e dei consiglieri regionali e le risorse finanziarie necessarie all’applicazione della presente proposta.

Con questa proposta si intende rendere incompatibile la carica di Consigliere regionale con quella di Assessore ritenendo che i due ruoli siano incompatibili per impegno e responsabilità. In merito alle circoscrizioni si propone l’accorpamento di quella della Provincia di Macerata con quella di Fermo sia perché nella provincia di Fermo il numero degli abitanti è considerevolmente inferiore al numero di quelli nelle altre Province sia perché si ritengono i due territori particolarmente omogenei tra di loro. In merito alla presentazione delle liste si propone per un principio democratico e maggiormente tutelante che non sia necessario raccogliere le firme per i partiti, le formazioni o i gruppi politici presenti in Consiglio regionale nella legislatura precedente al pari di quanto avviene a livello europeo o nazionale. Contemporaneamente si è pensato di estendere a due le circoscrizioni in cui è possibile candidarsi come consigliere regionale. Con la presente proposta viene poi eliminato il seggio spettante al Presidente della coalizione politica giunta seconda e si istituisce un sistema proporzionale per l’assegnazione dei seggi, introducendo anche la possibilità del voto disgiunto ossia la possibilità per l’elettore di scegliere un candidato presidente anche scollegato alla lista elettorale votata. Infine si perfeziona la norma della legge regionale 23/2000 che stabilisce l’incompatibilità degli Assessori e Consiglieri regionali nel ruolo dei revisori dei conti aggiungendo “o di componenti del collegio sindacale che esercita la revisione legale dei conti” in quanto ritenuto un ruolo comparabile, e quindi incompatibile, a quello del revisore dei conti. Infine la norma finanziaria determina le risorse necessarie all’applicazione della presente legge.

L'articolo 1 dispone l'incompatibilità tra il ruolo di Assessore e Consigliere regionale.

L'articolo 2 ridetermina le circoscrizioni elettorali riducendole a quattro.

Gli articoli 3 e 4 si rendono necessari per la corretta applicazione dell'articolo 2 e riguardano gli uffici centrali circoscrizionali.

L'articolo 5 elimina la necessità delle firme per la presentazione delle liste rappresentative di partiti, formazioni o gruppi politici presenti nella legislatura precedente e introduce la possibilità di candidarsi in due circoscrizioni.

L'articolo 6 riguarda la presentazione della candidatura a Presidente della Giunta in analogia con i principi dell'articolo 5.

L'articolo 7 introduce la possibilità per l'elettore di esercitare un voto disgiunto.

L'articolo 8 definisce l'attribuzione dei seggi tramite un sistema proporzionale ed abroga la riserva di un seggio per il candidato Presidente della coalizione regionale che abbia ottenuto la seconda cifra elettorale.

L'articolo 9 si rende necessario per la corretta applicazione dell'articolo 8 e riguarda la non più necessaria sostituzione del Consigliere candidato Presidente della Giunta collegato alla coalizione che ha conseguito la seconda cifra elettorale.

L'articolo 10 disciplina l'incompatibilità dei Consiglieri e degli Assessori regionali secondo le leggi statali o regionali e con l'incarico di revisori dei conti o di componenti del collegio sindacale che esercita la revisione legale dei conti.

L'articolo 11 individua le risorse economiche necessarie all'applicazione della presente legge.

**Scheda economico-finanziaria P.d.L. n. 277 MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 16 DICEMBRE 2004, N. 27 "NORME PER L'ELEZIONE DEL CONSIGLIO E DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE" E ALLA LEGGE REGIONALE 3 APRILE 2000, N. 23 "PRIME DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INCOMPATIBILITÀ ED INDENNITÀ DEGLI ASSESSORI NON CONSIGLIERI REGIONALI"**

NORMATIVA		SPESA				COPERTURA						
ART	DESCRIZIONE	NATURA DELLA SPESA	TIPOLOGIA DI SPESA	2020	2021	2022	MODALITA' DI COPERTURA	2020	2021	2022	COPERTURA COMPLESSIVA (in caso di spesa pluriennale)	MISSIONE / PROGRAMMA / CAPITOLO
1	Modifiche all'articolo 3 bis della l.r. 27/2004	maggiore spesa	corrente	€ 177.300,00	€ 354.600,00							
2	Modifica all'articolo 6 della l.r. 27/2004	normativo	senza oneri									
3	Modifica all'articolo 7 della l.r. 27/2004	normativo	senza oneri									
4	Modifica all'articolo 8 della l.r. 27/2004	normativo	senza oneri									
5	Modifiche all'articolo 10 della l.r. 27/2004	normativo	senza oneri									
6	Modifica all'articolo 11 della l.r. 27/2004	normativo	senza oneri									
7	Modifica all'articolo 16 della l.r. 27/2004	normativo	senza oneri									
8	Modifiche all'articolo 19 della l.r. 27/2004	normativo	senza oneri									
9	Modifica all'articolo 20 della l.r. 27/2000	normativo	senza oneri									
10	Sostituzione dell'articolo 1 della l.r. 23/2000	normativo	senza oneri									
11	Norma finanziaria	normativo	senza oneri				stanziamenti già iscritti e riduzione dello stanziamento	€ 177.300,00	€ 354.600,00		€ 531.900,00	Stanziamento missione 01, programma 01, capitoli 2010110062, 2010110063, 1020110066 e riduzione stanziamento missione 20, programma 01, capitoli 2200110002, 2200110003
<b>TOTALI</b>				<b>€ 177.300,00</b>	<b>€ 354.600,00</b>			<b>€ 177.300,00</b>	<b>€ 354.600,00</b>		<b>€ 531.900,00</b>	